

Milano, 6 agosto 2021

Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti - Settore Internazionale
dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it

Oggetto: Consultazione pubblica sulla bozza di circolare e schema di provvedimento in merito alla disciplina sulle Società controllate estere

Egregi Signori,

siamo lieti di partecipare alla presente consultazione pubblica che rappresenta un'ulteriore occasione di confronto con il mondo delle imprese e dei relativi consulenti.

Di seguito troverete alcune osservazioni, che consentiamo vengano pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla bozza di circolare (la "Bozza") e allo schema di provvedimento (lo "Schema di Provvedimento") relativi alla disciplina sulle Società controllate estere (*Controlled Foreign Companies*, "CFC"), di cui all'art. 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 28 novembre 2018, n. 142, recante attuazione della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 ("Direttiva ATAD" o, più semplicemente, "Direttiva").

I nostri commenti, che sono articolati secondo il formato richiesto e, per facilitare la lettura, seguendo la struttura dei paragrafi della Bozza, evidenziano alcuni passaggi che, a nostro parere, richiederebbero maggiori chiarimenti.

*

Definizione dei soggetti esteri controllati

par. 2.3. della Bozza "I soggetti esteri controllati"

Ai sensi dell'art. 167, comma 2, del TUIR si considerano soggetti controllati non residenti "le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato" per cui si verifichi un rapporto di controllo da parte di un soggetto residente.

La Bozza precisa, in proposito, che "l'ambito soggettivo della disciplina viene individuato facendo riferimento a un concetto ampio che ricomprende

PROF. AVV. AUGUSTO FANTOZZI*

AVV. EDOARDO BELLI CONTARINI
DOTT. ALESSANDRO CATAPANO MINOTTI**
DOTT. DANIELE DI PROSPERO**
AVV. FRANCESCO GIULIANI
DOTT. ANDREA MONTANARI**
AVV. LUCIA MONTECAMOZZO**
AVV. ROBERTO TIEGHI

PROF. AVV. ROBERTO ESPOSITO
DOTT. RAFFAELLO FOSSATI**
DOTT. LUCA GASBARRO**
DOTT. VITTORIO GUIDOBONO CAVALCHINI**
AVV. CRISTINA PERITI

AVV. ROBERTO ALTIERI
AVV. EDOARDO BOGGI
AVV. LAURA CARBONI
AVV. GIULIO CHIARIZIA
AVV. DANIELA CUTARELLI
DOTT.SSA DARIA DI GIORGIO**
DOTT. COSIMO EPIFANI**
DOTT. STEFANO FACCHINETTI**
AVV. ROBERTO FIOCCHI
DOTT. FILIPPO FORESTI**
AVV. VALENTINA GUZZANTI, PH. D.
AVV. LEONARDO LAVIOLA
DOTT. LUIGI LOSAVIO**
DOTT. ANTONIO LOTITO**
DOTT. ANDREA MADASCHI**
AVV. MARCO MENOZZI
AVV. FRANCESCO NANETTI, PH. D.
AVV. GIULIA NERI
AVV. ANGELA PIRI, PH. D.
AVV. MARIAPIA PISCITELLI
AVV. FLORIANA REALI
DOTT. NICOLA ROSSETTI**
DOTT.SSA MARIA ELENA SILVESTRI**
DOTT. ROBERTO TRENTAROSSII**

* SOCIO FONDATORE (1940-2019)

** DOTTORE COMMERCIALISTA

Via Sicilia, 66
00187 ROMA
Tel. +39 06 4200611
Fax +39 06 42011976
studiorm@fantozzieassociati.it

Via Privata Maria Teresa, 11
20123 MILANO
Tel. +39 02 7260591
Fax +39 02 72605950
studiomi@fantozzieassociati.it

Via Farini, 2
40124 BOLOGNA
Tel. +39 051 27771
Fax +39 051 277733
studiobo@fantozzieassociati.it

Via Dante da Castiglione, 8
50125 FIRENZE
Tel. +39 055 211215
Fax +39 055 284244
studiolombardi@studiolombardiassociati.com

anche le forme giuridiche estere che non possono essere qualificate come società o imprese, vale a dire enti di ogni tipo, tra i quali [...] i trust”.

Il requisito del controllo, per tali ultimi soggetti, si manifesta quale partecipazione agli utili ai sensi dell’art. 167, comma 2, lett. b), non potendo configurarsi rispetto ai *trust* la forma di controllo c.d. “civilistico” ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Come chiarito nella Bozza, ai fini del riscontro del controllo “economico” è necessario che “il beneficiario sia individuato e che questo risulti titolare di pretendere dal trustee il pagamento della sua quota di reddito”. La Bozza sembra, dunque, escludere che il requisito della “partecipazione agli utili” idoneo ai fini dell’integrazione del controllo possa essere riscontrato con riferimento ai *trust* c.d. *opachi*. Il regime CFC sarebbe, dunque, applicabile esclusivamente in capo a soggetti beneficiari di *trust* trasparenti.

Come anticipato, rispetto a questi ultimi, il rapporto di controllo potrebbe manifestarsi solo a livello “economico”. Come chiarito nella Bozza, infatti, “per i *trust* qualificati come trasparenti ai fini dell’ordinamento italiano è applicabile il requisito della partecipazione agli utili”. Tale forma di controllo, come noto, rappresenta “una novità che recepisce quanto previsto dall’articolo 7 della Direttiva, in linea con le raccomandazioni OCSE” (in tal senso, il par. 3 della Bozza).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che il requisito del controllo economico possa assumere valenza solo con riguardo ai periodi d’imposta successivi a quello di entrata in vigore del D.Lgs. n. 142/2018 e, dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal periodo d’imposta 2019. Per i periodi d’imposta precedenti, dovrebbe trovare applicazione esclusivamente il regime dei dividendi c.d. *black list* recato dall’art. 47, comma 4, del TUIR. Il coordinamento dei regimi appena citati appare, tuttavia, complesso e sembrerebbe opportuno che la Bozza fosse integrata con l’indicazione dei criteri idonei a fornire certezza interpretativa e operativa.

*

Definizione di requisito del controllo

par. 3. della Bozza “Il requisito del controllo”

Il recepimento della Direttiva ATAD ha comportato, come anticipato, l’individuazione di un’ulteriore forma di manifestazione del controllo, alternativa rispetto alla condizione di controllo “civilistico” di cui all’art. 2359 c.c. Anche tale forma di controllo presuppone, in ogni caso, l’esistenza di un soggetto estero rispetto al quale verificare la sussistenza di tale condizione. L’art. 167, comma 2, lett. b), del TUIR considera, infatti, soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato per i quali “oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona”.

Analogamente, l'art. 7, comma 1, lett. a), della Direttiva ATAD stabilisce che lo Stato membro di un contribuente tratta un'entità come una società controllata estera se risulti soddisfatto, oltre al requisito relativo al livello di tassazione effettiva, la seguente condizione: *"il contribuente, da solo o insieme alle sue imprese associate, detiene una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50 per cento dei diritti di voto o possiede direttamente o indirettamente oltre il 50 per cento del capitale o ha il diritto di ricevere oltre il 50 per cento degli utili di tale entità"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, andrebbe maggiormente circostanziata la posizione espressa nella Bozza in merito alla configurabilità di una posizione di controllo in capo ad un socio *"anche in presenza di una partecipazione paritetica alla società"* in quanto, per far sì che ciò si verifichi, è necessario che si realizzino le circostanze del controllo di fatto o contrattuale. Infatti, come riportato anche a pag. 30 della Bozza e nella Risoluzione 326/E del 30 luglio 2008, le *joint ventures* paritetiche *"sono normalmente regolate da accordi strutturati in modo da prevedere una partecipazione egualitaria dei soci al capitale e alle decisioni più importanti della società, nonché una ripartizione egualitaria della composizione degli organi di governo della stessa."* Pertanto, appare alquanto improbabile che si verifichino situazioni di tale tipo e sarebbe auspicabile, per ragioni di certezza e considerato che le circostanze del controllo di fatto e contrattuale non sono previste dalla Direttiva ATAD, che la Bozza venisse integrata con delle esemplificazioni puntuali di situazioni ritenute potenzialmente patologiche.

Sul punto si ritiene, inoltre, doveroso segnalare una frase della Bozza (ripresa dalla citata Risoluzione del 2008) che potrebbe generare confusione. A pag. 30 si legge:

"ad eccezione delle ipotesi in cui, in capo ad alcuno dei partecipanti ricorrano i presupposti per ravvisare l'esercizio di un controllo di fatto o contrattuale, le joint venture paritetiche non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2359 c.c.".

Il termine *"alcuno"* non permette la corretta comprensione del periodo e sarebbe opportuno che venisse sostituito con *"uno"* in modo da sottolineare l'eccezionalità delle circostanze in cui si possa verificare il controllo di fatto o contrattuale in presenza di *joint ventures* paritetiche.

Peraltro, la precisazione recata dalla Bozza mal si concilia con la specifica previsione anti-abuso dettata dall'articolo 3, comma 7, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, secondo cui per *"i comportamenti posti in essere allo scopo del frazionamento del controllo o della perdita temporanea dello stesso ovvero della riduzione dei redditi imputabili, si applicano le disposizioni degli artt. 37, terzo comma, e 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600"*. La sussistenza di una forma di controllo in presenza di due partecipazioni paritetiche dovrebbe, in definitiva, essere accertata ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000, con evidenti conseguenze in termini di onere probatorio.

Inoltre, la Direttiva ATAD e l'art. 167 del TUIR stabiliscono l'applicabilità della disciplina in commento alle società o agli enti esteri. L'accertamento del requisito in esame presuppone, quindi, l'esistenza di un ente/società rispetto al quale lo stesso risulti integrato. A tale proposito si suggerisce di rivedere la definizione di *joint venture* (cfr. nota

n. 15 della Bozza) da cui potrebbe desumersi la necessità di effettuare la verifica del requisito del controllo pur in assenza di una vera e propria entità.

*

Criteria di qualificazione dei *passive income*

par. 5. della Bozza "Il conseguimento da parte del soggetto estero controllato di proventi passive" – par. 5.1. dello Schema di Provvedimento

La Bozza chiarisce che il *test* relativo al conseguimento di *passive income* in misura superiore a un terzo dei proventi totali è "*basato sui valori contabili*", ma non precisa se la qualificazione della natura dei proventi debba seguire anch'essa una qualificazione contabile e se, in tale ipotesi, debba aversi riguardo ai principi contabili internazionali ovvero alle regole dello Stato di localizzazione.

Per quanto, in ottica di semplificazione, appare ragionevole ritenere che basarsi sui valori contabili dello Stato di localizzazione implichi anche un'adesione (incondizionata) alla qualificazione che i relativi principi contabili adottano, si ritiene opportuno che venga precisato il criterio sulla base del quale accertare la natura di *passive income* dei proventi della controllata estera. Tale indicazione potrebbe assumere particolare rilevanza ai fini del *test* in esame, posto che alcuni proventi potrebbero ricevere una diversa classificazione sulla base dei criteri contabili di riferimento.

Potrebbe citarsi, in proposito, il caso delle criptovalute, che, in ragione dei principi applicabili e del tipo di attività svolta, possono essere qualificate come rimanenze (e in tal caso le variazioni di valore potrebbero essere rilevate a conto economico e quindi rilevare ai fini della disciplina CFC) o *intangible assets* (e in tal caso le variazioni positive di valore sarebbero da iscrivere in una riserva di patrimonio mentre solo le svalutazioni sarebbero rilevate a conto economico).

Si segnala, infine, che lo Schema di Provvedimento prevede che il livello di tassazione virtuale italiana sia da determinare con riguardo ai dati risultanti dal bilancio di esercizio della controllata, redatti secondo le regole dello Stato di localizzazione, ovvero dei principi contabili internazionali, ove applicati dalla società controllata estera. I medesimi criteri potrebbero, dunque, trovare applicazione ai fini della qualificazione dei proventi conseguiti dalla controllata estera.

*

Conseguimento di un terzo di *passive income* per le stabili organizzazioni

par. 5 della Bozza “Il conseguimento da parte del soggetto estero controllato di proventi *passive*”

A pag. 70 della Bozza si legge:

“per le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti in Italia che applichino l'esenzione, la verifica del superamento della soglia di un terzo va effettuata con riferimento ai proventi che, ai fini dell'esenzione in Italia, sono attribuiti fiscalmente alla stabile organizzazione stessa”.

A tale proposito, si ritiene che il riferimento sia, ad esempio, al concetto di *royalty* nozionale di cui al par. 203 del “2010 REPORT ON THE ATTRIBUTION OF PROFITS TO PERMANENT ESTABLISHMENTS”¹. Si chiede quindi un'esplicita conferma di ciò e, se possibile, anche qualche esemplificazione delle tipologie di proventi conseguiti dalla stabile organizzazione estera che dovrebbero essere considerati ai fini della disciplina in esame.

*

I proventi da operazioni di compravendita di beni e prestazioni di servizi infragruppo

par. 5.2 della Bozza

L'interpretazione offerta dalla Bozza appare alquanto estensiva e rischia di ricomprendere anche situazioni del tutto fisiologiche nell'ambito di gruppi multinazionali che nulla hanno a che vedere con ciò che si vuole invece effettivamente colpire.

Gli aspetti che suscitano maggiori perplessità sono, a nostro avviso, i seguenti:

- inclusione delle operazioni con soggetti terzi all'interno del novero di quelle che generano *passive income*, sebbene tali operazioni rientrino generalmente nell'attività economica effettiva (proprio per la necessità di interfacciarsi con soggetti esterni al gruppo, quali clienti e fornitori);

¹ Si riporta, per comodità, il testo del paragrafo citato:

“The focus of Article 7 is on attributing profits to the PE and in the context of rewarding intangible property, the focus is on ensuring that the intangible owner is attributed an arm's length return. There are a number of ways of ensuring that the return to intangible property is appropriately attributed within the enterprise, only one of which attributes the return in a manner similar to a royalty transaction between independent enterprises in similar circumstances. It must be noted, however, that in the context of the authorised OECD approach, the use of the word “royalty” is not meant to convey either an actual payment or a formal license agreement between two parts of the same enterprise but is intended to refer to the arm's length compensation that one would have had to pay (and deduct from income) for the use of the intangible if the provider of the intangible were a separate and independent enterprise. The recognition of the notional royalty is relevant only to the attribution of profits to the PE under Article 7 and should not be understood to carry wider implications as regards withholding taxes, which are outside the scope of this Report. Between independent enterprises other ways of rewarding the owner of the intangible include incorporating the reward in the price of goods sold by the intangible owner, or by sharing part of the overall profit with the intangible owner, for example through a residual profit split method. If such arrangements were replicated in a PE situation, then the “royalty” issues discussed above would not be in point.”

- riferimento al concetto di servizi a basso valore aggiunto, sviluppato per altre finalità, riferendosi nella Circolare, invece, ad attività di mera intermediazione/ri-fatturazione;
- *test* limitato ai soli ricavi e assenza di un *safe harbor* in termini di profittabilità.

Sotto il primo profilo, si evidenzia come l'interpretazione offerta dalla Bozza sia del tutto fuorviante e non aderente al testo del *BEPS Report on Action 3* che viene pure citato alla nota 23 (enfasi aggiunta):

*“Sales and services income – Income that arises from the sale of goods that were produced in the CFC jurisdiction or from services that were provided in the CFC jurisdiction generally does not raise any concerns about BEPS. Income from sales and services does, however, raise concerns in at least two contexts: (i) invoicing companies; and (ii) IP income. Invoicing companies raise concerns because they earn sales and services income for **goods and services that they have purchased** from related parties and to which they have added little or no value”.*

Se, quindi, lo stesso documento OCSE prevedeva che i beni o servizi fossero acquistati da soggetti del gruppo, non si capisce perché la semplice modifica nel tenore letterale della norma (da “cessione” a “compravendita”) debba comportare l'inclusione di quei soggetti che acquistano prodotti da terzi per rivenderli al gruppo. Inoltre, la Bozza omette di citare il testo della Direttiva che è molto chiaro sul punto (art. 7, comma 2, enfasi aggiunta):

*“income from invoicing companies that earn sales and services income from goods and services **purchased from and sold to associated enterprises**, and add no or little economic value”.*

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che l'unica casistica di cui la Bozza dovrebbe dare menzione è quella dei soggetti che operano con controparti di gruppo sia sul lato degli acquisti, sia su quello delle vendite. In caso contrario, si verificherebbe il paradosso per cui potrebbero rientrare nella disciplina CFC quei soggetti che svolgono il ruolo di centrale acquisti per l'intero gruppo oppure i c.d. “*limited risk distributors*” per il semplice fatto che le loro attività potrebbero essere considerate “a basso valore aggiunto”.

Sotto il secondo profilo, appare utile rammentare che il concetto di servizi a basso valore aggiunto è stato introdotto nella disciplina *transfer pricing* per finalità diametralmente opposte a quelle della disciplina CFC e il relativo utilizzo in tale contesto potrebbe generare dei fraintendimenti se non opportunamente circostanziato. Infatti, nell'ambito del *transfer pricing* i servizi a basso valore aggiunto sono considerati come delle transazioni a basso rischio di erosione della base imponibile, tanto che per questi è stato previsto un approccio di documentazione semplificato, riconosciuto anche dal legislatore italiano. Applicare tali concetti alla disciplina CFC che, invece, vorrebbe identificare delle strutture aggressive e volte proprio all'occultamento dei profitti non sembra un esercizio così immediato.

Peraltro, come si evidenzia dalle citazioni riportate dal *BEPS Report* e dalla Direttiva, è l'attività svolta e non il bene o servizio sottostante ad essere a basso valore aggiunto. Tale interpretazione è correttamente riportata anche a pag. 75 della Bozza. Tuttavia, a pag. 76 si precisa che la definizione di servizi a basso valore aggiunto si applicherebbe anche per "la determinazione del valore dei beni oggetto di compravendita". Tale riferimento potrebbe, pertanto, generare degli ulteriori fraintendimenti e andrebbe opportunamente corretto.

Inoltre, il testo della norma non è ugualmente chiaro in quanto l'inciso "con valore economico aggiunto scarso o nullo" sembra in realtà riferito ai beni e ai servizi tanto più che con riferimento a questi ultimi si rimanda al Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018 (dove è evidente che sia la natura del servizio ad essere a basso valore aggiunto).

Appurato però che il riferimento è all'attività svolta, ci si domanda se ci sia davvero necessità di analizzare in questa sede tale aspetto dato che, probabilmente, quanto previsto ai fini della circostanza esimente può essere già sufficiente per chiarire se il ruolo della CFC sia prevalentemente "passivo" o "attivo". Tale soluzione avrebbe anche il vantaggio di poter preventivamente verificare l'applicabilità della disciplina al caso specifico tramite interpello.

Se, tuttavia, davvero si ritiene di voler prevedere un *test* distinto per stabilire se un'attività è o meno a basso valore aggiunto, allora andrebbe chiarito come interpretare l'elenco riportato a pag. 76, soprattutto con riferimento alla compravendita di beni. Infatti, premettendo che i beni così come i servizi oggetto di tale compravendita possono essere anche i prodotti appartenenti al *core business* del gruppo, ci si domanda come un'attività di mera intermediazione/ri-fatturazione infragruppo possa allo stesso tempo:

- avere natura di supporto (potrebbe essere un'intermediazione volta a migliorare la consegna finale di un prodotto o servizio fatta da altra consociata?);
- non essere parte delle attività principali del gruppo multinazionale (potrebbe essere limitata ad una sola area geografica residuale per il gruppo?);
- non richiedere l'uso di beni immateriali distintivi e di significativo valore e non contribuire alla creazione degli stessi (se si trattasse di mera intermediazione, questa condizione potrebbe essere pressoché sempre verificata, potrebbero, tuttavia, esserci delle situazioni in cui l'assenza di beni immateriali significativi possa essere messa in discussione?);
- non comportare l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio, né generare in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio (se si tratta di mera intermediazione infragruppo questa condizione potrebbe essere pressoché sempre verificata, tuttavia potrebbero esserci delle situazioni in cui l'assenza di rischi significativi possa essere messa in discussione?)

Qualche esemplificazione in tal senso sarebbe utile per comprendere meglio come applicare la norma, soprattutto alla luce della facoltà riconosciuta all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo di riqualificare come a basso valore aggiunto l'attività di una specifica entità. Inoltre, si chiede di specificare che l'eventuale documentazione di una transazione infragruppo adottando l'approccio semplificato per i servizi a basso valore aggiunto, così come dettagliato dal provvedimento del 23 novembre 2020, non comporti l'automatica qualificazione della società estera che eroga tali servizi quale CFC, posto che non sarebbe la prestazione del servizio in sé, quanto piuttosto l'eventuale intermediazione/ri-fatturazione dello stesso che potrebbe comportare eventuali rischi di erosione della base imponibile domestica.

Da ultimo, ci si domanda se le considerazioni esposte nella Bozza non omettano forse l'aspetto principale riguardo a questa fattispecie, ossia la capacità dell'entità estera di spostare effettivamente degli utili in paesi a bassa tassazione tramite le citate attività di compravendita. Infatti, ipotizzando che una CFC svolga delle attività che possono teoricamente rientrare in tale casistica (e non ci si possa avvalere della circostanza esimente), allora superata la soglia di un terzo del fatturato da *passive income* la società sarà considerata CFC e il reddito tassato per trasparenza. Tuttavia, se come indicato anche dalla Bozza a pag. 77 la *ratio* della direttiva è «volta a individuare le società che si limitano a svolgere servizi di mera "fatturazione" (o poco più) e **il cui utile possa risultare non coerente rispetto all'attività economica effettivamente svolta**», nella stessa Bozza non è presente alcun riferimento a tale ultima valutazione. In altre parole, la pericolosità delle *invoicing company* è funzione non tanto del loro fatturato, quanto della marginalità che queste riescono a conseguire svolgendo un ruolo molto limitato nella catena del valore del gruppo. Dato che per i citati servizi a basso valore aggiunto è stato previsto un approccio semplificato per definire la relativa remunerazione, si potrebbe utilizzare il medesimo parametro quale *safe harbor* per evitare ai contribuenti aggravii ingiustificati a fronte di un incremento del gettito pressoché nullo. Infatti, la Bozza potrebbe essere rivista prevedendo che qualora il rapporto tra utile ante imposte e fatturato della CFC sia pari o inferiore a 5% (il medesimo parametro indicato in sede OCSE) non si proceda alle ulteriori verifiche e non possano essere sollevate contestazioni.

Tale aspetto è di assoluto rilievo in quanto per tutte le altre categorie di *passive income* la distinzione tra reddito e ricavi può essere considerata trascurabile, soprattutto in assenza di un'attività economica effettiva (si pensi alle *royalties* percepite da una c.d. *IP company* che, tuttavia, non ha costi se non quelli relativi alla tutela legale dei propri beni immateriali), nel caso dell'attività di intermediazione esisterà sempre almeno una voce di costo rappresentata dagli acquisti dei beni o servizi intermediati/ri-fatturati (che come detto possono anche essere appartenenti al *core business* del gruppo). In tale caso, quindi, basare il *test* sui ricavi potrebbe non essere corretto, soprattutto se l'attività ritenuta "*passive*" è svolta in parallelo ad altre. Molto più corretto sarebbe effettuare la verifica a livello di reddito ante imposte.

A tale proposito, va segnalato che, sebbene la norma italiana faccia riferimento a “proventi” anche per creare continuità con la disciplina previgente, la direttiva fa invece chiaramente riferimento ai redditi² nella sua versione in italiano (“*income*” nella versione inglese), mentre la Bozza sembra interpretare il concetto di “proventi” come “ricavi”³. Come appena affermato, per le altre categorie di *passive income*, la distinzione tra ricavo e reddito è effettivamente secondaria, mentre per le operazioni di intermediazione/ri-fatturazione essa assume un rilievo fondamentale e andrebbe adeguatamente tenuta in considerazione nella revisione della Bozza.

* * *

Nel rimanere a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, è gradita l’occasione per porgerVi i migliori saluti.

² Si veda la stessa citazione riportata a pag. 74.

³ Si veda, ad esempio, pag. 55 con riferimento al “*Passive Income Test*” dove si fa riferimento ai “*Ricavi Complessivi*” oppure a pag. 6 dove si afferma “*la riferibilità di oltre un terzo dei propri proventi a determinate categorie di ricavi (“passive income”)*” con evidente contrasto tra il termine ricavi e il concetto di *passive income* (che appare evidentemente assimilabile ad un reddito).